



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE
IMPRESE

N. 188

DETERMINAZIONE

del 20 marzo 2026

OGGETTO: D.P.R. 380/2001 SANZIONE EDILIZIA AI SENSI DEL COMMA 4 ART.
33 - RIF. ISTANZA PROT. 5937/2025 DEL 12/02/2025

La sottoscritta MASILLO CARMELA , Dirigente del Dipartimento Urbanistica e Servizi al Territorio e alle Imprese;

Vista la richiesta presentata in data 12/02/2025 al prot. 5937/2025 dal proprietario dell'immobile ubicato in Mondovì, Strada Gai dei Monti, tendente ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/01 per l'intervento edilizio abusivo realizzato nel suddetto immobile;

Vista la scheda istruttoria relativa a tale richiesta allegata agli atti della pratica, da cui emerge che le opere abusive oggetto della stessa sono ascrivibili all'intervento di ristrutturazione edilizia, e sanabili ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 ed s.m.i;

Atteso che l'immobile in argomento ricade nell'ambito del Progetto Preliminare della Variante Generale di revisione del vigente PRGC in area *A2 di impianto storico in area urbana*, area che ai sensi dell'art. 19, comma 7 delle relative N.T.A è considerata, ai fini della classificazione di cui al D.M.1444/68 di tipo "A";

Visto, in relazione alla tipologia di intervento edilizio ed all'ambito in cui ricade l'immobile, l'art. 33 del D.P.R. 380/01 intitolato: Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, che al 4 comma testualmente recita: *"Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente;*

Dato atto che con nota prot. 40628 del 20/09/2025 è stato richiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte, in ordine all'intervento edilizio abusivo di cui alla richiesta sopracitata, il parere vincolante circa

la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi del comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01;

Atteso che entro i termini previsti dal comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte non ha reso il parere richiesto con la sopracitata nota prot. 40628 del 20/09/2025;

Considerato, in relazione alla mancata espressione del parere da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte ed alla luce dei disposti dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01, che le opere non appaiono tali da alterare sensibilmente le caratteristiche dei luoghi interessati ritenendo pertanto di non richiederne la restituzione in pristino bensì l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01;

Richiamata a tal riguardo la delibera G.M. n° 203 del 21/11/2020 con cui l'Amministrazione ha dettato procedure applicative e modalità di calcolo delle sanzioni ai sensi degli artt. 33 e 34 del D.P.R. 380/2001, stabilendo che la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 4 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01 venga determinata in maniera proporzionale in relazione al costo delle opere abusive, costo da definirsi mediante computo metrico estimativo, ovvero - pari ad € 516,00, quando l'importo del computo metrico estimativo delle opere realizzate sia compreso tra € 0 ed € 3.500,00;

- pari ad € 5.164,00, quando l'importo del computo metrico estimativo dei lavori realizzati sia uguale o superiore a € 35.000,00;

- pari ad una somma determinata in maniera proporzionale secondo la seguente formula per l'importo del computo metrico estimativo delle opere da sanare, comprese tra € 3.500,00 ed € 35.000,00: $\text{Importo sanzione} = (\text{Importo computo metrico} - 3.500) \times (5.164 - 516) : (35.000 - 3.500) + 516$

Visto al riguardo il computo metrico estimativo, a firma del tecnico incaricato dal richiedente il suddetto Permesso di costruire in sanatoria ed allegato all'istanza, con cui è stato quantificato in € 28.319,00 il costo delle opere abusive oggetto della richiesta di permesso di costruire in sanatoria;

Dato atto che il costo delle opere abusive quantificato con il suddetto computo metrico estimativo rientra nel caso compreso tra € 3.500,00 e € 35.000,00 e quindi secondo i criteri fissati dall'amministrazione con la suddetta delibera G.M. n°203/2020, per determinare l'importo della sanzione occorre utilizzare la seguente formula: $\text{Importo sanzione} = (\text{Importo computo metrico} - 3.500) \times (5.164 - 516) : (35.000 - 3.500) + 516$;

Atteso che la sanzione ai sensi del 4° comma dell'art. 33 del D.P.R. 380/01, per l'intervento abusivo di ristrutturazione edilizia in argomento, come sopra esplicitato, si calcola con la seguente formula: $(28.319 - 3.500) \times (5.164 - 516) : (35.000 - 3.500) + 516$, che porta ad un importo della sanzione stessa pari ad €. 4.178,18;

Ritenuto alla luce di quanto sopra di poter provvedere in merito e quindi di procedere alla determinazione della sanzione ai sensi del 4 comma dell'art. 33 del D.P.R. 380/2001;

DETERMINA

1. Di stabilire ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. 380/01 l'irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della restituzione in pristino per l'intervento di ristrutturazione

edilizia oggetto della richiesta di Permesso di costruire in sanatoria prot. 5937/2025 del 12/02/2025;

2. Di fissare nella misura di € 4.178,18 la sanzione ai sensi del 4 comma art. 33 del D.P.R. 380/2001, relativa all'intervento edilizio abusivo di ristrutturazione edilizia, oggetto della richiesta di Permesso di costruire in sanatoria prot. 5937/2025 del 12/02/2025;

3. Di stabilire in 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento da parte dell'Ufficio il termine entro il quale il richiedente il suddetto Permesso di costruire in sanatoria deve provvedere al versamento nelle casse comunali della sopradeterminata somma a titolo sanzione ai sensi del 4 comma art. 33 del D.P.R. 380/2001;

4. Di procedere, in caso di mancato versamento della somma dovuta entro i termini sopra stabiliti alla riscossione della stessa secondo i disposti di cui all'art. 2 e segg. del R.D. 14/04/1910 n.° 639 e del vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate non tributarie;

5. Di prevedere l'accertamento dell'introito di €. 4.178,18 al cap. 381/0 del bilancio corrente (codice Piano Finanziario livello V E.3.02.02.01.003);

Mondovì, li 20 marzo 2026

IL DIRIGENTE
MASILLO CARMELA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa